

## Focus Team Diritto dello Sport

18 Maggio 2020

**L'emergenza Covid-19 e il settore sportivo: il quarto approfondimento del ciclo sulle principali tematiche di interesse è dedicato ai contratti più diffusi nel mondo dello sport**

## Focus Team Diritto dello Sport

**Focus Team Leader**

Marco Maniscalco  
[marco.maniscalco@belex.com](mailto:marco.maniscalco@belex.com)  
tel. +39-02-771131

**Autori**

Marco Maniscalco  
[marco.maniscalco@belex.com](mailto:marco.maniscalco@belex.com)  
tel. +39-02-771131

Luca Perfetti  
[luca.perfetti@belex.com](mailto:luca.perfetti@belex.com)  
tel. +39-02-771131

Giovanni Guglielmetti  
[giovanni.guglielmetti@belex.com](mailto:giovanni.guglielmetti@belex.com)  
tel. +39-02-771131

Martino Ranieri  
[martino.ranieri@belex.com](mailto:martino.ranieri@belex.com)  
tel. +39-02-771131

Giulia Tenaglia  
[giulia.tenaglia@belex.com](mailto:giulia.tenaglia@belex.com)  
tel. +39-02-771131

Elena Ronda  
[elena.ronda@belex.com](mailto:elena.ronda@belex.com)  
tel. +39-02-771131

**1. Premesse**

Il comparto sportivo professionistico e dilettantistico, a maggior ragione quello degli sport e delle serie c.d. “*minori*”, è tra quelli in assoluto più colpiti dagli effetti dell’epidemia Covid-19 e dalle relative misure di contenimento disposte dalle pubbliche autorità.

Se la sospensione delle principali competizioni e dei campionati nazionali ha fin da subito azzerato i ricavi tipici delle società (mancati introiti da botteghino, sponsorizzazioni, diritti televisivi e merchandising), la probabile chiusura al pubblico degli impianti sportivi anche nel prossimo futuro rende fin d’ora necessario un complessivo ripensamento degli attuali equilibri (anche contrattuali) e dinamiche economiche e sociali attorno alle quali gravita l’intero comparto.

Per garantire la tenuta e la continuità del sistema occorre, dunque, agire tempestivamente attraverso le misure e gli strumenti previsti (o comunque consentiti) dalla legge e dalla decretazione d’urgenza.

Attraverso una serie dedicata di newsletter, analizzeremo insieme le questioni più urgenti e importanti: dalla gestione dei contratti con gli atleti, alla sorte dei contratti di sponsorizzazione e dei diritti televisivi, alla digitalizzazione dei musei dello sport, alla possibilità delle società sportive di fruire delle varie misure a sostegno della liquidità e ad altre soluzioni concrete per fronteggiare gli esiti negativi che l’emergenza Covid-19 ha generato in vista della ripresa delle attività.

Il ciclo si compone dei seguenti approfondimenti (l’ordine è meramente indicativo):



*This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.*

---

## 2. **Canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici e rideterminazione dei canoni alla luce degli oneri aggiuntivi**

---

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevede la **sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici**, da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Si tratta di una moratoria e non di un condono dei canoni, giacché i versamenti dei canoni dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate.

Tuttavia, sul versante della relazione convenzionale tra la società sportiva e l'ente proprietario dello stadio, alcuni elementi sono suscettibili di essere rinegoziati. Infatti, la giurisprudenza è costante nell'affermazione che la concessione (di beni di enti pubblici, nel nostro caso) deve essere retta dal principio di corrispettività ed il canone fotografa il bilanciamento tra oneri gestori e di investimento del concessionario e concedente. Ebbene, in questa prospettiva, il concessionario ha già subito – per via del blocco delle attività sportive – ed ancor più subirà - effetti strutturali per conseguenza della pandemia; infatti, le modalità di accesso allo stadio, gli oneri di sorveglianza e gestione degli accessi, gli oneri di sanificazione, i presidi e le distanze da tenere – con più ridotta fruizione dello stadio stesso – sono tutte misure che determinano sul concessionario un impatto economico significativo dovuto sia alla riduzione delle possibilità di sfruttamento del bene dato in concessione, sia dall'incremento di oneri e costi per la sua utilizzazione.

Si determinano, quindi, le condizioni per una rinegoziazione del canone di concessione (o locazione) con l'ente pubblico concedente, perché sia ripristinato l'equilibrio economico originario.

---

## 3. **I contratti di prestazione sportiva**

---

La gestione dei contratti di prestazione sportiva rappresenta uno dei temi più delicati e di difficile analisi e valutazione.

Per un verso, la sospensione delle competizioni, la chiusura degli impianti sportivi (sino al 4 maggio scorso) e il divieto di allenamenti in gruppo, hanno determinato l'impossibilità, prima in tutto e ora solo in parte, per gli atleti di rendere e per le società di fruire, della prestazione sportiva. Per altro verso, l'adozione di specifici protocolli sanitari predisposti dai comitati scientifici delle varie federazioni per la "ripartenza" (anche solo degli allenamenti), è apparsa fin da subito, in ambito sportivo, di difficile applicazione, anche per via dei costi eccessivi che vanno a gravare sulle società e sulle federazioni onerate della loro concreta applicazione.

Quale è l'impatto sui contratti di prestazione sportiva di questa "situazione di fatto" imposta e subita?

In relazione al periodo durante il quale non hanno potuto godere della prestazione del proprio atleta, le società possono, in linea teorica, rifiutare di erogare il relativo corrispettivo, invocando una ipotesi di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c. (fattispecie, questa, che invece non potrà essere invocata per la c.d. "Fase 2", che ha visto fin da subito consentiti gli allenamenti su base individuale e dunque, seppur solo in parte, di nuovo "possibile" la prestazione dell'atleta).

Nell'attualità, l'eventuale ripresa delle competizioni sospese determinerà la necessità, per le federazioni, di prolungare, con un intervento normativo *ad hoc*, la durata delle stagioni sportive oltre il termine prestabilito e, conseguentemente, per le società, la **necessità di prolungare i contratti in scadenza dei propri atleti** (quantomeno quelli di cui intendessero ancora avvalersi per il "nuovo" finale di stagione).

Andando oltre, e guardando la questione in chiave prospettica, lo shock finanziario oggettivamente subito dall'intero comparto (con la perdita pressoché totale delle principali voci di ricavo e l'ulteriore aggravio di costi che verrà a determinarsi con la necessaria applicazione di onerosi protocolli sanitari) potrebbe **astrattamente legittimare le società a invocare la risoluzione unilaterale dei contratti divenuti "eccessivamente onerosi"** (con l'onere di dimostrare il "verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili" previsto dall'art. 1467 c.c. e la concreta applicabilità di tale istituto anche ai rapporti di lavoro sportivo).

In quello che, ancora oggi, si presenta come un intricato groviglio di "ipotesi", **la strada "negoziale", ispirata alla solidarietà e alla buona fede che le parti di un rapporto si "devono" reciprocamente, appare essere la via maestra**, e potrebbe idealmente concretizzarsi nella stipulazione di accordi novativi che ridefiniscano complessivamente e anche pro futuro l'equilibrio contrattuale (ad esempio, con la riduzione del corrispettivo dovuto all'atleta a fronte di un prolungamento della durata del rapporto). In caso di mancato accordo ed eventuale contenzioso di carattere patrimoniale tra società sportive e i propri tesserati, le relative controversie saranno decise in arbitrato.

---

#### **4. I contratti di sponsorizzazione e diritti televisivi**

---

Il blocco prolungato delle competizioni e degli eventi sportivi ha determinato una situazione di temporaneo squilibrio delle posizioni delle parti in tutti i contratti che presuppongono il normale svolgimento di queste attività, tra i quali i contratti di sponsorizzazione e quelli aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti di trasmissione televisiva delle partite/gare.

Tipicamente questi contratti prevedono i pagamenti periodici da parte dello sponsor o dell'emittente televisiva di un canone fisso o comunque di minimi garantiti, che sarebbero teoricamente dovuti. Tuttavia, in questi casi, la parte tenuta al pagamento si è ritrovata – improvvisamente e per un evento imprevedibile e straordinario totalmente estraneo alla sua sfera di controllo – nell'impossibilità di ricevere e fruire in maniera completa

della possibilità della prestazione che i contratti prevedono a fronte dei pagamenti dovuti: trasmissione televisiva delle competizioni, e utilizzazione di loghi/marchi dello sponsor nell'ambito degli eventi.

Si rende quindi necessario valutare quale sia la sorte dei contratti che non possono produrre le loro normali utilità a causa di un evento sopravvenuto che è al di fuori del controllo delle parti.

Ci troviamo in uno dei casi nei quali l'impossibilità di fruire integralmente della prestazione contrattuale è riconducibile ad una causa di **forza maggiore**. Sarà quindi innanzitutto opportuno verificare se i contratti in corso prevedano una specifica disciplina degli effetti che simili eventi producono sul contratto; talvolta i contratti con le emittenti e con gli sponsor prevedono espressamente la sospensione del contratto o la modifica delle relative condizioni in presenza di eventi di forza maggiore. Se la causa di forza maggiore perdura per un certo tempo, inoltre, talvolta è prevista la conseguenza della risoluzione del rapporto. Si tratta, a ben vedere, di previsioni spesso presenti in contratti di questo tipo che presuppongono lo svolgimento di eventi, i quali, anche per cause non imputabili alle parti, possono venire annullati o posticipati.

Qualora i contratti non contengano alcuna disciplina degli eventi di forza maggiore, occorrerà far riferimento alle generali previsioni di legge sui contratti a prestazioni corrispettive. Si potrebbe in questi casi configurare un'ipotesi di **impossibilità sopravvenuta parziale** della prestazione (ex art. 1464 c.c.). L'impossibilità sarebbe parziale, piuttosto che totale, in considerazione del carattere temporaneo delle misure di contenimento rispetto all'intera durata residua del contratto; inoltre la controparte del contratto potrebbe comunque continuare a ricavare utilità (sia pur in misura ridotta) dal rapporto. Anche a questo riguardo l'analisi andrà svolta caso per caso tenendo conto dell'intero contesto del contratto e delle prestazioni e utilità ricevute.

Mentre l'impossibilità definitiva porta alla risoluzione del contratto, l'impossibilità parziale e temporanea ha delle conseguenze meno drastiche e può condurre a una rimodulazione delle reciproche prestazioni e quindi a una **riduzione del corrispettivo** in misura più o meno proporzionale alla temporaneità dell'impedimento (più basso per il caso in cui i campionati dovessero riprendere, più alto nel caso in cui dovessero terminare definitivamente con anticipo).

In alternativa, può venire in considerazione la disciplina della **eccessiva onerosità sopravvenuta** (ex art. 1467 c.c.), in base alla quale la parte che si ritiene lesa dalla prosecuzione del rapporto a condizioni invariate, può domandare la risoluzione del contratto. La società sportiva in questi casi può valutare la possibilità di evitare la risoluzione del contratto (in ipotesi invocata dallo sponsor o dall'emittente televisiva) offrendo di **modificare equamente le condizioni** dello stesso, aprendo a una rinegoziazione dei termini che sia in grado di riportare in equilibrio le rispettive posizioni contrattuali senza sacrificare la prosecuzione del rapporto.

In definitiva, è importante che le squadre svolgano una attenta analisi dei contratti in essere e delle opzioni offerte dalla disciplina legale, per essere preparate nel caso di richieste dei partner contrattuali di sospendere le prestazioni o di modificazione dei contratti a individuare le soluzioni e i rimedi di volta in volta più appropriati a far fronte a tali richieste.

In generale la preferenza dovrebbe andare alla strada della rinegoziazione, sia per ragioni di maggiore efficienza economica sia anche in considerazione del principio di buona fede al quale le parti sono sempre tenute a conformarsi nell'esecuzione del contratto.



### Focus Team Diritto dello Sport

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sul diritto dello sport.

Marco Maniscalco

*Lavoro*

Luca Perfetti

*Amministrativo*

Vittorio Allavena

*Contenzioso*

Francesco Sbisà

*Penale*

Francesco Anglani

*Antitrust*

Riccardo Ubaldini

*Fiscale*

Marcello Giustiniani

*Lavoro*

Enrico Vaccaro

*Societario*

Giovanni Guglielmetti

*Proprietà Intellettuale*

Gianfranco Veneziano

*Societario*

Carlo Montagna

*Societario*

Gianmarco Tortora

*Fiscale*

Mario Olivieri

*Civile*

Martino Ranieri

*Lavoro*